Arrivata in Corte Costituzionale, adesso serve portare la *Law&Economics* anche in Cassazione

Sulle recenti pronunce in merito al pensionamento con "Quota100" e al cumulo con redditi da lavoro. Sentenze nn. 26864, 26978, 26929 di ottobre 2026

Red. Ref. | Reforming.it

Sul cumulo tra pensione ottenuta con "Quota 100" e redditi da lavoro, la Corte Costituzionale (Corcost) si esprime per la legittimità ma, dopo qualche tempo, la Corte di Cassazione (Corcass) sentenzia che l'interpretazione della norma, scritta male dal Legislatore del 2019, è diversa da come la stessa è stata applicata ed è in applicazione. Chi ha ragione in questo nuovo episodio de "La guerra delle due Corti" che tende ad aumentare la già alta entropia della normativa pensionistica? Risposta: la Corte che meglio ha tenuto assieme, nell'andare a sentenza, Diritto ed Economia. La norma rispondeva a esigenze e finalità economiche, la sua chiarificazione interpretativa non può prescindere da quelle esigenze e da quelle finalità. Ha ragione Corcost. È importante chiarire appieno i termini del dissenso e le ragioni di Corcost, prima che la questione venga portata innanzi ad altri Giudici e si estenda nelle fattispecie coinvolgibili, sino a diventare diritto vivente. Il tema è più ampio di quello che possa apparire a prima vista, perché riguarda anche gli altri canali già esistenti di pensionamento con "quota" ("Quota 102", prima "Quota 103", seconda "Quota 103"), può teoricamente riferirsi anche al canale di pensionamento dedicato ai lavoratori precoci ("Quota 41"), e soprattutto avrà riverberi sulla Legge di bilancio per il 2027 e sulla legiferazione attuativa del nuovo canale di pensionamento temporaneo a requisiti ridotti e corredato di vincoli di accesso di cui si dibatte mentre questa nota è completata (cosiddetta prossima "Quota 64"). E, a ben riflettere, le due prospettive di valutazione delle Magistrature superiori, che qui sono messe in luce al di là del caso di Quota 100, possono potenzialmente riguardare anche altri aspetti del sistema pensionistico…

La pensione erogata con "Quota 100" (*cfr.* Tabella 1) non è (era) cumulabile con redditi da lavoro diversi da quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di cinquemila euro lordi annui. L'INPS va applicando la norma nel senso dell'incompatibilità assoluta: qualunque reddito diverso da quello da lavoro autonomo occasionale, anche di minimo importo, e qualunque reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a cinquemila euro lordi annui, fa decadere il diritto a percepire tutta la pensione nell'anno solare in cui lo stesso reddito è guadagnato. Coi ricorsi dei pensionati *contra* INPS per avere il trattamento a loro più favorevole, si apre il confronto, fuori e dentro i Tribunali, se quel divieto vada inteso esattamente così, assoluto, o se piuttosto non si debba, con una interpretazione additiva, qualificarlo meglio in un verso meno radicale. La norma recita *verbatim* (articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019): "*La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui*".

1. La Corte Costituzionale

Sul presunto aspetto "draconiano" della norma si è espressa a novembre 2022 Corcost con la **Sentenza n. 234/2022**[1], ritenendola pienamente legittima: **«** *Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile* **»** [Corcost 234/2022]. La Corte ha così rigettato le ipotesi di violazione degli articoli 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.

L'individuazione della *ratio* è estremamente lucida. Quota 100 è stato un canale di pensionamento temporaneo e straordinario, con requisiti di accesso ampiamente ribassati rispetto a quelli ordinari e sprovvisto di correzioni nell'importo dell'assegno. Per rendere compatibile la spesa per questo canale di pensionamento aggiuntivo con l'equilibrio dei conti pubblici e con le altre esigenze di spesa, comprese quelle per finalità sociali di pari se non maggiore urgenza, è stato necessario inserire dei "paletti" a circoscrivere la platea dei beneficiari. Tra i paletti, compare il divieto di cumulo con redditi da lavoro, con la finalità di selezionare i lavoratori con maggiore urgenza e maggiore interesse. Oltretutto, la misura era presentata anche per i benefici che avrebbe potuto generare in termini di *turnover* occupazionale, favorito del fatto che il pensionato con Quota 100, accettando

[1] Giudizio di legittimità promosso dal Tribunale ordinario di Trento in funzione di giudice del lavoro.

volontariamente le regole, usciva definitivamente dal mercato del lavoro, per poi eventualmente rientrarvi perfezionati i requisiti ordinari di pensionamento[2].

Corcost è stata chiamata a giudicare la norma sulla cumulabilità di Quota 100 con redditi da lavoro anche in una seconda occasione, a settembre 2025, con la **Sentenza n. 162/2025**[3]. La Corte è stata sollecitata a valutare un lunga lista di violazioni, degli articoli 2, 3, 38 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo[4]. Il ricorso è stato di nuovo rigettato, non emergendo né difetti di ragionevolezza e proporzionalità, né pregiudizi per diritti fondamentali del cittadino e del lavoratore, né rischi di discriminazioni tra cittadini o tra lavoratori, né intromissioni illegittime nella sfera patrimoniale di cittadini o lavoratori.

« *Il divieto di cumulo, stabilito per la pensione "quota 100" – diversamente da quanto previsto per la pensione di anzianità e la pensione anticipata "ordinaria" – deriverebbe dal carattere derogatorio e contingente della misura stessa, specificamente volta a disincentivare il lavoro dipendente successivamente al collocamento a riposo, a fronte della rilevanza dei costi sostenuti dal sistema previdenziale nel riconoscimento di tali canali di uscita anticipata dal mondo del lavoro e dell'obiettivo del ricambio generazionale nel mercato del lavoro. La previsione della sospensione della pensione per un'intera annualità, quale conseguenza della violazione del divieto di cumulo, non darebbe luogo, quindi, a un sacrificio sproporzionato e irragionevole, ma si inserirebbe nel quadro di una manovra economica caratterizzata da obiettive emergenze finanziarie e mirerebbe a liberare posti di lavoro per favorire l'occupazione e la conseguente crescita economica. Essa, inoltre, si limiterebbe a imporre al pensionato solamente una scelta tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia a intraprendere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, oppure un lavoro autonomo non occasionale* **»** [Corcost 162/2025].

Non divieto draconiano, dunque, ma caratteristica positivamente individuata per rendere realizzabile il nuovo canale di pensionamento. Con un divieto di cumulo meno stringente, i requisiti di età (62 anni) e di anzianità contributiva (38 anni) non avrebbero potuto essere gli stessi. Le caratteristiche, sia di opportunità che di vincolo, vanno valutate assieme e non separatamente una per una: è questo che Corcost ha affermato nelle sentenze sopra citate, mettendo a fuoco un principio basilare, assieme di forma e sostanza, che è sia della Giurisprudenza (sfera dei diritti e dei doveri, unitarietà sinallagmatica del contratto, razionale delle scelte del Legislatore, bilanciamento tra diritti coinvolti, complessità) sia dell'Economia (visione sistemica, equilibrio, consapevolezza delle endogenità, sostenibilità attuale e prospettica, realismo). La severità di una norma non può che essere valutata rispetto al contesto, a partire, in particolare, dal raffronto tra nuovi diritti che ne scaturirebbero anche corredati da vincoli, diritti che ne verrebbero limitati, vincoli dentro i quali la stessa norma deve operare, che essi siano economico-finanziari o di altra natura.

Se è vero che la lettera della norma non definisce il divieto di cumulo in termini quantitativi, l'affermazione che la pensione ottenuta con Quota 100 è incumulabile con redditi da lavoro ha una interpretazione logico-sistematica che va esattamente nel senso indicato da Corcost. L'interpretazione

[2] **«** Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente **»** [Corcost 234/2022].

[3] Giudizio di legittimità promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna in funzione di giudice del lavoro.

[4] Protocollo addizionale alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" firmato a Parigi il 20 marzo 1952. L'articolo 1 riguarda la protezione della proprietà, intesa come complesso dei beni del cittadino.

logico-sistematica toglie spazio a interpretazioni semplificatrici per via equitativa come quelle di Corcass che, in questo caso, appaiono sommarie.

Un similare divieto vige anche sul canale di pensionamento cosiddetto "Quota 41" (*cfr.* Tabella 1), anche in questo caso enunciato allo stesso modo ("*[…] il trattamento pensionistico […] non è cumulabile con […]*") e applicato in maniera integrale. Va citato anche che, negli anni in cui pensione ordinaria e reddito da lavoro non erano perfettamente cumulabili come oggi, il Legislatore e l'INPS si sono comportati sempre nella stessa maniera: le volte che il divieto di cumulo non era integrale e totalmente escludente, questa caratteristica è stata sempre esplicitata indicando soglie e proporzioni della incompatibilità; mentre un divieto radicale veniva o significato solo da binomio "*divieto di cumulo*" o da questo binomio rinforzato con avverbi come "*totalmente*", "*nell'interezza*", etc..

Si pensi all'articolo 22 della Legge n. 153/1969 che disciplina(va) il divieto assoluto di cumulo tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro: "*La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie*".

Esempi più recenti vengono dalla riforma "Amato" e dalla riforma "Dini". Anche se il testo della norma è in questo caso più preciso, l'articolo 10, comma 6 della D. Lgs. n. 503/1992 (testo originale) disponeva che "*[…] le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi […] non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza*"[5], testimoniando che la scelta di incompatibilità radicale è tutt'altro che avulsa alla normativa previdenziale, soprattutto in periodi di difficoltà delle finanze pubbliche come erano anche i primi anni Novanta. Un dettaglio importante era nel comma 8-bis: "*[…] i titolari di pensione che omettano [di dichiarare la percepimento di redditi da lavoro] sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore*" (*sic!*).

Stessa evidenza emerge dai commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 335/1995 (testo originario): "*[…] per i pensionati [ricadenti interamente nelle regole contributive e] di età inferiore ai 63 anni la pensione […] non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza*", "*[…] per i pensionati [ricadenti interamente nelle regole contributive e] di età pari o superiore ai 63 anni la pensione […] non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi*". La differenza nei due commi risiede(va) nel fatto che, per pensionamenti a età ritenute basse (63 anni, *sic!*), scattava una incompatibilità radicale coi redditi. Nel resto della Legge 335/1995 (l'attuale pilastro del sistema pensionistico italiano), tutti i casi di combinazione pensione-reddito[6], diversi dal diniego assoluto, sono sempre esplicitati nel dettaglio con percentuali e anche tabelle in allegato.

[5] "*Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia*".

[6] A cominciare da quelli che coinvolgono lavoratori non rientranti interamente nelle regole di calcolo di tipo contributivo.

2. La prima Corte di Cassazione

Insomma, alla luce di questi chiari esempi e di altri rintracciabili scandagliando la normativa pensionistica nel tempo, se ci si imbatte in un divieto di cumulo generico, senza specificazioni di proporzioni e percentuali, qual è l'ipotesi più plausibile: che il Legislatore intenda un divieto assoluto e radicale, o che il Legislatore si sia dimenticato di specificare proporzioni e percentuali e che le stesse debbano essere desunte con una interpretazione integrativa della norma, sostituendosi al Legislatore? Se nulla ha obiettato Corcost le due volte che sinora è stata sollecitata sul punto per presunta violazione di articoli della Costituzione[7], anche il primo pronunciamento di Corcass è andato nella medesima direzione. Sinora (data di chiusura di questa nota), la fattispecie è stata trattata da diversi Tribunali e in molti casi è arrivata in Corte d'Appello, con sentenze contrastanti sia nei dispositivi sia nelle argomentazioni e nelle sfumature logiche sottostanti. In soli quattro casi è stata coinvolta la Corte di Cassazione ed è a partire da questi quattro che è interessante il confronto con le decisioni di Corcost, un confronto tra posizioni delle Magistrature superiori che, rispetto ai Giudici ordinari tenuti allo *stretto diritto* e all'accertamento dei fatti nella loro oggettività, sono investite anche di compiti di contestualizzazione sistemica[8].

Nella **Sentenza n. 30994** del 4 dicembre 2024[9], Corcass ha confermato la legittimità della norma *contra* l'interpretazione alternativa che l'importo dei redditi da lavoro percepiti nell'anno solare dovessero andare *sic et simpliciter* in sottrazione dall'importo dei redditi da pensione con Quota 100 percepiti nello stesso anno solare, senza la sospensione integrale della pensione. Alcuni passaggi di questa prima Corcass sono particolarmente significativi (tra virgolette in grassetto i passi più slaienti):

« *La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro* **»**. "*Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost. n. 234 del 2022)*". "*Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo*". **«** *È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico*

[7] "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...]*".

[8] Possono distaccarsi dallo stretto perimetro dei fatti, pur mai travisandoli o abbandonandoli, per guardare all'interezza dell'ordinamento giuridico (Corcass) e al complesso di principi e valori costituzionali (Corcost).

[9] Su Sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 33/2023, depositata il 15/03/2023 R.G.N. 135/2022.

stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021) **»**.

Nel 2024 Corcass giudicava la totale non cumulabilità, tra la pensione ottenuta con Quota 100 e i redditi da lavoro, come adeguata e proporzionata ai vantaggi che il canale di pensionamento Quota 100 portava ai suoi utilizzatori. Non esitava Corcass a chiamare in causa esigenze di solidarietà all'interno del sistema economico-sociale di cui Quota 100 entrava a far parte: se la misura era stata pensata per agevolare il pensionamento di lavoratori che decidevano di uscire anzitempo rispetto ai requisiti ordinari e per favorire il *turnover*, appariva del tutto logico che a quei lavoratori si chiedesse di non reimpiegarsi più almeno sino al compimento dei requisiti ordinari, eccezion fatta per occupazioni estemporanee e di piccola portata come quelle inquadrabili con contratti autonomi occasionali entro i cinquemila euro lordi all'anno. Il Legislatore del 2019, in effetti, ha previsto una fascia "cuscinetto" di cinquemila euro per contratti di lavoro autonomo occasionale dove potevano trovare collocazione i piccoli lavori, di qualche giorno e di pochi euro, che adesso fanno apparire esasperato il divieto di cumulo con sospensione di una intera annualità di pensione.

Nella lettura di questa prima Corcass, la caratteristica di solidarietà è all'opera sotto più punti di vista: da un lato, lasciare, almeno per qualche anno, il lavoro aiuta ad aprire possibilità di *turnover* per gli altri (dinamiche sia di uscite/ingressi sia di carriera); dall'altro, il vincolo di non cumulabilità concorre a restringere la platea degli effettivi utilizzatori di Quota 100, evitando aumenti di spesa pensionistica che confliggano con gli obiettivi di finanza pubblica e con le esigenze di finanziamento di altri capitoli del *welfare* come la sanità o la scuola (noto problema strutturale dell'Italia). Va sottolineato che, anche se formalmente il divieto di cumulo di Quota 100 è temporaneo (sino al compimento dei primi requisiti ordinari), dopo i 62 anni di età e i 38 di anzianità contributiva (requisiti di Quota 100) un distacco integrale dal lavoro per due-tre anni (l'anticipo che Quota 100 mediamente permetteva, secondo le analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio) implica che raramente l'attività sarà ripresa ai ritmi precedenti o a ritmi elevati[10], cosa che invece diviene più plausibile se un divieto di cumulo non integrale continua a permettere un presidio dei temi e/o delle mansioni del lavoro senza netta soluzione di continuità. Giustamente e non solo *pro* forma il divieto assoluto veniva visto dal Legislatore del 2019 come di spinta al *turnover*. Non sarebbe stato lo stesso con un divieto parziale e graduale.

La Sentenza n. 30994 di Corcass è sembrata mettere tutti d'accordo, con le due Corti che, ben lontane dalla dotta "guerra" che tanti motivi di interesse e di ispirazione ha dato agli studiosi di Diritto e di disegno delle Istituzioni dagli anni Cinquanta del Novecento a oggi, sono sembrate perfettamente allineate. Ma è stata solo un tregua perché, dopo questa pronuncia, le strade di Corcost e Corcass si sono divaricate e ben tre sentenze, le nn. 26864, 26978, 26979 (allegate tra i documenti in calce), tutte di ottobre 2026, sono andate in direzione diametralmente opposta. Troppo poco, forse, per parlare di diritto vivente, soprattutto considerando la prima decisione di Corcass, ma quanto basta per rilevare un contrasto tra le due Magistrature superiori che merita di non essere lasciato aperto come un ininfluente incidente di percorso.

[10] È lo stesso motivo per cui da anni c'è perfetta cumulabilità delle pensioni ordinarie di vecchiaia e ordinarie di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo (articolo 19 del DL n. 112/2008). Raggiunti i requisiti ordinari, l'interferenza con le dinamiche del lavoro resta minima e si può adottare una prospettiva ampiamente liberale, utile anche, per chi lo vuole e riesce a farlo, a rinforzare i redditi disponibili durante la quiescenza.

3. Il *revirement* della Corte di Cassazione

La **Sentenza n. 26864/2026 di Corcass**[11] è la prima a introdurre il principio dello "scomputo euro su euro" con riferimento alla pensione con Quota 100. L'interpretazione da darsi all'articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019 è che, fatta salva la totale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo al di sotto dei cinquemila euro all'anno, ogni altro euro di reddito da lavoro non cumulabile con la pensione si traduce in un euro in meno di pensione che l'INPS deve corrispondere nello stesso anno[12]. Con un deciso *revirement*, Corcass ha valutato eccessivo che un qualunque reddito da lavoro, diverso da quello autonomo occasione entro cinquemila euro, comporti la perdita dell'intera annualità di pensione con Quota 100. Laddove Corcost non aveva ravvisato violazione di principi costituzionali, Corcass ne vede addirittura due, all'articolo 23 e all'articolo 38. Al 23[13]perché mancherebbero presupposti di legge chiari e univoci per sospendere la prestazione pensionistica nella sua interezza incidendo su reddito e patrimonio del cittadino. Al 38 perché l'incompatibilità radicale indebolirebbe in maniera ingiustificata il diritto del lavoratore, affermato al secondo comma[14], "*a […] mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*". Oltre alle violazioni costituzionali, Corcass ravvisa anche quella dell'articolo 1 della Legge n. 689/1981 in materia di legittimità delle sanzioni amministrative[15].

« *[…] la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di cumulo, previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, tra la cd. "pensione quota cento" e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di*

[11] Su Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 251/2024, depositata il 25/03/202, R.G.N. 1022/2023. Prima che arrivasse in Cassazione, il Tribunale di Bari aveva rigettato il ricorso del pensionato e la Corte d'Appello aveva confermata questa decisione. Compare in questa sentenza di Corcass un commento alla seconda sentenza di Corcost su cui è utile spendere alcune riflessioni. Corcass sostiene che la decisione di Corcost non è risolutiva e definitiva perché essa stessa sottolinea che il remittente non ha "*correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione (anche adeguatrice) della disposizione censurata, […] considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo*". Il fatto che il Giudice rimettente non abbia proposto interpretazioni alternative può solo spiegare come la seconda sentenza di Corcost abbia sposato *tout court* le conclusioni della prima, non avendo specifiche e nuove versioni alternative su cui applicare il vaglio. Di contro, l'osservazione da parte di Corcost che il rimettente non abbia proposto interpretazioni alternative non può certo sminuire il valore delle sentenze della stessa Corcost e fare presumere che, in presenza di interpretazioni alternative da parte del Giudice rimettente, il vaglio costituzionale sarebbe stato diverso o, ancor meno, che l'interpretazione alternativa avrebbe sicuramente colto meglio le intenzioni iniziali del Legislatore del 2019. Insomma, Corcass, con quel passaggio, sembra costruirsi una "breccia" posticcia sia in punto di Diritto sia in punto di Economia.

[12] In pratica, l'INPS può trattenere o chiedere indietro solo una somma pari a quanto il pensionato ha guadagnato lavorando ("euro su euro").

[13] "*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*".

[14] "*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*".

[15] Stupisce non poco l'equiparazione delle conseguenze del divieto di cumulo a una sanzione amministrativa. L'articolo così recita: "*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati*". La sanzione amministrativa è la misura punitiva applicata dalla Pubblica Amministrazione per una violazione di norma di legge o di regolamento che non costituisca reato. Le sanzioni amministrative rappresentano la reazione dell'ordinamento giuridico a illeciti minori (spesso connessi alla tutela di interessi collettivi) e non prevedono mai la detenzione. Il divieto di cumulo si applica normalmente, non è necessario si configuri una violazione. Si applica anche a coloro che ottemperano all'obbligo di dichiarare il percepimento di redditi da lavoro dopo il pensionamento con Quota 100. Il divieto di cumulo è un aspetto del funzionamento del canale di pensionamento introdotto dalla norma, non una misura punitiva di una violazione.

decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, del trattamento pensionistico e del reddito derivante dal lavoro, e che la violazione di tale divieto determina "la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all'intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell'attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all'ammontare del reddito da lavoro percepito nell'intero periodo **»** [dal sito *web* istituzionale della Corcass].

La **Sentenza n. 26978/2026 di Corcass**[16] ha ribadito le medesime conclusioni sul caso estremo di un pensionato con Quota 100 che ha lavorato in cumulo per un solo giorno con contratto equiparabile al lavoro dipendente. Alla violazione dell'articolo 38 della Costituzione si aggiunge quella dell'articolo 3 e, in più, quella dell'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato dell'Unione Europea[17]. L'articolo 3 della Costituzione[18] è violato perché sarebbero discriminati i lavoratori che vedrebbero interamente sospesa la pensione a fronte di redditi da lavoro di importi diversi da portare in cumulo (chi anche un solo euro, chi migliaia). Il Trattato dell'Unione Europea è violato nell'articolo 5, paragrafo 4, per il supposto difetto di proporzionalità tra la misura di legge e la finalità che la stessa si prefigge, anche se resta poco chiara, nel testo della sentenza, l'identificazione della finalità che il Legislatore aveva in mente al varo di Quota 100 nel 2019 e che, come più volte detto, è multipla, comprendendo, non solo la creazione di un canale di pensionamento privilegiato nei requisiti e nel computo, ma anche la stimolazione del *turnover* sul mercato del lavoro.

Infine, anche la **Sentenza n. 26979/2026 di Corcass** va nella medesima direzione[19]. Oltre agli articoli 3 e 38 della Costituzione, con l'unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, del Codice di procedura civile, nonché all'articolo1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in rilievo per il tramite dell'articolo 117 Costituzione. Se l'articolo 360 del Cpc è quello che permette di impugnare sentenze in Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (spettro ampio quando si voglia proporre una interpretazione alternativa), l'articolo 1 del Protocollo CED è lo stesso che Corcost ha in precedenza esaminato all'interno della Sentenza n. 162/2025 (*cit.*) senza rilevare infrazioni e, in particolare, senza rilevare abusi sul patrimonio del pensionato-lavoratore per via delle regole ostative sul cumulo.

[16] Su Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 55/2024, depositata il 31/01/2024 R.G.N. 628/2022. Prima che arrivasse in Cassazione, il Tribunale di Ravenna aveva accolto il ricorso del pensionato mentre la Corte d'Appello dato ragione all'INPS.

[17] L'articolo si riferisce a competenze e funzioni dell'Unione, tenuta a rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità nel relazionarsi agli Stati componenti la stessa Unione. L'estensione al caso di specie appare un po' forzata.

[18] "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*".

[19] Su Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 301/2025, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 109/2025. Prima che arrivasse in Cassazione, il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso del pensionato mentre la Corte d'Appello dato ragione all'INPS. **«** Nel caso dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, la misura individuata dal legislatore per disciplinare il momento di interferenza tra prestazione pensionistica e reddito da lavoro è il divieto di cumulo; divieto che, in difetto di altre indicazioni, deve essere inteso nel suo significato tradizionale sul piano ordinamentale: il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro (Corte Cost. n. 155 del 1969), per cui ne spetta uno solo di essi **»** [Corcass 26979/2026].

4. Corcost *vs.* Corcass

Suscita non poca meraviglia il fatto che Corcost abbia valutato totalmente legittima la modalità con cui è applicata norma sul cumulo tra Quota 100 e i redditi da lavoro (articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019), mentre Corcass sia passata, nel volgere di pochi mesi, da una posizione allineata a quella di Corcost, a una quasi diametralmente opposta, riscontrando in tre sentenze del mese ottobre 2026 plurime violazioni costituzionali, oltre a chiamare in causa l'articolo 360 del Codice di procedura civile e l'articolo1 del Protocollo addizionale alla CED.

Il rapporto tra le due Corti sul tema potrebbe continuare a svolgersi nei prossimi mesi e nei prossimi anni quando, presumibilmente, sentenze improntate alla linea di Corcass (ammesso questa venga proseguita e si traduca in diritto vivente) potranno approdare in Corte Costituzionale per un definitivo vaglio costituzionale che, a quello stadio, probabilmente darà riscontro positivo: se è costituzionale un divieto assoluto, per il quale è sufficiente anche un solo euro di reddito da lavoro che non sia per piccole prestazioni autonome occasionali per sospendere l'erogazione dell'intera pensione nell'anno solare, lo sarà anche l'interpretazione, sostenuta dalle sentenze di Corcass, nel verso di un divieto parziale, di tipo "euro su euro" (ogni euro di reddito da lavoro fa perdere un euro di trattamento pensionistico nell'anno solare di riferimento)[20].

Ma più che azzardare previsioni, il punto che qui davvero rileva non è suggerire di attendere che la "guerra" o il dialogo a distanza tra le Corti si completi con logica procedurale, ma capire le vere ragioni della loro dissonanza, in maniera tale che possa emergere la migliore logica del diritto vivente, quella che rispecchi, al di là di lacune e imprecisioni della norma scritta che in futuro si dovrà non commettere, le intenzioni del Legislatore, e anche quella più coerente coi tempi e con le sfide dei tempi.

Il tema è più ampio di quello che possa apparire a prima vista, perché coinvolge anche gli altri canali già esistenti di pensionamento con "quota" ("Quota 102", prima "Quota 103", seconda "Quota 103"), può estendersi anche al canale di pensionamento dedicato ai lavoratori precoci ("Quota 41"), e soprattutto avrà riverberi sulla Legge di bilancio per il 2027 e sulla legiferazione attuativa del nuovo canale di pensionamento temporaneo a requisiti ridotti e corredato di vincoli di accesso di cui si dibatte mentre questa nota è completata (cosiddetta "Quota 64"). In via ancora più generale, capire quale delle due posizioni delle Magistrature superiori è più coerente internamente (rispetto alla normativa pensionistica) ed esternamente (rispetto all'ordinamento giuridico, alla pluralità di principi e valori costituzionali, agli equilibri sistemici) serve a evitare che sopravvivano, senza neppure un tentativo di conciliazione, linee di valutazione diverse e collidenti che potranno in un prossimo futuro riguardare altri aspetti delle regole pensionistiche, tenuto conto che i temi della flessibilità di uscita, della sostenibilità della spesa e delle interconnessioni con gli altri capitoli del *welfare* e con le dinamiche del lavoro continueranno a occupare un posto centrale nelle scelte di politica economica. Si rischia la confusione. Si rischia di trasferire permanentemente su un terreno di astratta, elegante e sofisticata battaglia giurisprudenziale, spesso non priva di personalizzazioni ed edonismi professionali

[20] Si ritiene raro che, portata in Corte Costituzionale, una sentenza di Corcass che decida per la cumulabilità "euro su euro" venga poi giudicata illegittima per violazione dell'articolo 81 ("*Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio […]*", "*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte […]*"), o perché una maggiore spesa pensionistica riduce le risorse disponibili per concretizzare prestazioni sociali che integrano altri diritti costituzionali. Tra l'altro, dovrebbe essere l'INPS, tramite l'Avvocatura interna o l'Avvocatura dello Stato, a chiedere l'ulteriore scrutinio costituzionale. Tuttavia, la questione potrebbe avere un seguito.

ed accademici, la valutazione di casi che dovrebbero essere quanto più è possibile "messi a terra" e contestualizzati.

La differenza tra la posizione di Corcost e quella di Corcass (le ultime tre sentenze del 2026, non la prima del 2024) è questa. Corcost giudica tenendo conto dei divieti di cumulo dei redditi applicati in precedenza, di come essi sono stati scritti nei testi di legge e, soprattutto, della *ratio* specifica del divieto di cumulo su Quota 100, integrale sia per bilanciare i benefici di un canale straordinario di uscita vantaggioso nei requisiti e nel calcolo rispetto agli ordinari, sia per massimizzare gli effetti attesi sul *turnover* occupazionale.

Corcost ha capito che il divieto integrale serviva per circoscrivere la platea e rendere sostenibile la spesa in anni difficili per il bilancio pubblico, e serviva anche per selezionare su basi volontarie i soggetti che, uscendo radicalmente dal lavoro (almeno sino al compimento dei requisiti di pensionamento ordinario) e smettendo di presidiare anche *part-time* funzioni e mansioni, in linea di principio favorivano le condizioni più adatte a dinamiche di ingresso stabile a lavoro e di progressione sul lavoro. Finalità, d'altro canto, annunciate dal Legislatore del 2019, basti ripercorrere i dibattiti parlamentari o anche solo la rassegna stampa del tempo. Senza il divieto integrale, i requisiti per avvalersi di Quota 100 non sarebbero stati 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, a parità di effetti attesi sulla spesa e sul bilancio, oppure si sarebbe optato per non renderla disponibile. Chi non desiderava incorrere nel divieto integrale, poteva evitare Quota 100 e prolungare il lavoro, e gli effetti sull'adeguatezza dei redditi per la sua quiescenza (uno degli argomenti ricorrenti nelle pronunce di Corcass) sarebbero stati anche migliori che non la rimozione del divieto di cumulo. Se era un canale messo a punto per chi voleva uscire dal lavoro, perché sembra così strano e *contra legem* limite drastico alle riprese del lavoro? Corcost ha capito che tutte le caratteristiche della misura vanno valutate assieme e non possono essere scisse e scrutinate una per una. Corcost ha giudicato sia in punto di Diritto che in punto di Economia e, consapevole o meno che sia stata, ha utilizzato la lente della *Law&Economics*.

Questa visione di insieme latita del tutto nelle sentenze di Corcass che, pur essendo Magistratura superiore, nella fattispecie ha ritenuto di dover giudicare come un Giudice *prime cure*, attenendosi in senso stretto alla posizione soggettiva del lavoratore-pensionato e trattando Quota 100 come fosse un contratto, con sottoscrizione obbligatoria, di cui valutare l'iniquità guardando unicamente al diniego di cumulo dei redditi in capo a coloro che lo hanno violato. Da questa prospettiva, che paradossalmente non è stata neppure di tutti i primi Giudici del lavoro e non è stata mai delle Corti d'Appello precedenti i tre scrutini di Corcass, è ovvio che la valutazione non possa che essere negativa, di divieto sproporzionato ed esoso. Ma non è una prospettiva idonea a valutare la legittimità del divieto di cumulo integrale così come lo ha applicato e lo sta applicando l'INPS, perché trascura del tutto le molteplici finalità della misura, la vantaggiosità della stessa per il pensionato, la volontarietà di adesione e, non da ultimo, lo sforzo a carico della finanza pubblica per renderla disponibile, dedicandovi risorse a cui in anni difficili per i conti pubblici non sarebbero certo mancate destinazioni alternative anche di rilievo costituzionale, come il finanziamento del SSN o il contrasto delle povertà.

Corcass si preoccupa della discriminazione tra pensionati che vedono sospesa l'intera annualità di pensione avendo percepito redditi da lavoro di importo diverso (chi alto, chi basso, chi minimo), non vede la discriminazione che le sue stesse sentenze generano tra chi, prendendo con la dovuta serietà quel divieto, ha rinunciato a Quota 100 e chi, pur di beneficiare della vantaggiosa Quota 100, ha inteso quel divieto come friabile, perforabile e aggirabile, e ha fatto cumulo de redditi prima ancora che la norma approdasse al primo Giudice del lavoro ma quando già esistevano Circolari INPS chiarissime.

5. Perché ha ragione la Corte Costituzionale

Ha ragione la Corte costituzionale. Le due pronunce di Corcost su Quota 100 e il cumulo dei redditi sono più complesse ma anche impeccabili nell'equilibrio con cui decidono, perché tengono in conto una pluralità di elementi che non sono di semplice corredo o contorno alla fattispecie in esame, ma la sostanziano, ne fanno il caso concreto da scrutinare. Tranne la prima che si colloca nello stesso solco di Corcost, le altre tre pronunce di Corcass sinora emesse su Quota 100 e il cumulo dei redditi (tutte e tre di ottobre 2026) peccano, invece, di astrattezza e atomismo giuridico, perché si concentrano su una sola parte della fattispecie e dimenticano completamente l'insieme, inteso sia come insieme delle caratteristiche della misura Quota 100, sia come contesto economico e macro-finanziario, in particolare di finanza pubblica, in cui Quota 100 è stata avviata. Così facendo, Corcass ha finito per sostituirsi al Legislatore del 2019.

È auspicabile che, a partire dalla controversa sulla cumulabilità di Quota 100, l'occasione sia propizia per sollevare il tema del dialogo tra le Magistrature superiori e della condivisione tra loro di almeno una prima base di Analisi Economica del Diritto e di Analisi Economica Macroeconomica del Diritto (la branca che di recente si sta sviluppando, dopo che l'analisi economica applicata al Diritto ha riguardato soprattutto la microeconomia[21]). Nel frattempo, c'è da sperare che i Giudici cui sarà sottoposta la questione, di qualunque grado essi siano, non seguano la linea delle ultime tre decisioni di Corcass, che non si è ancora consolidata in diritto vivente, e, al contrario, si soffermino a integrare nelle loro decisioni le argomentazioni della Corte costituzionale e della prima pronuncia di Corcass.

Per dare elementi di valutazione in più alle Magistrature e chiarificare l'intenzione del Legislatore, la Legge di bilancio per il 2027 farebbe bene a prevedere un articolo con l'interpretazione autentica *ex-post* dell'articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019. Ovviamente, un siffatto articolo non limiterebbe il raggio del vaglio delle Magistrature (che potrebbe persino estendersi alla stessa legittimità di una interpretazione *ex-post* sul caso specifico), ma avrebbe il pregio di attirare l'attenzione del dibattito e anche l'attenzione degli stessi Giudici che potrebbero trovarsi, a breve, a valutare altri casi riguardanti Quota 100 o riguardanti gli altri canali di pensionamento con "quota" provvisti dello stesso divieto di cumulo. Una interpretazione autentica servirebbe anche a rendere chiaro e cristallino il divieto di cumulo che non potrà non accompagnare il nuovo canale di uscita con "quota", il cui avvio sembra preannunciato per i primi mesi del 2027 con copertura finanziaria stanziata in Legge di bilancio.

6 Novembre 2026

Red. Ref.

Web: www.reforming.it
Mail: info *at* reforming.it
Twitter: reformingit

[21] Questa branca di studi ha sperimentato una significativa accelerazione a partire dal 2008, dopo la crisi finanziaria globale (il cosiddetto *double-dip*). Le ripetute difficoltà politiche, sociali ed economiche degli ultimi tempi, amplificate dalle interdipendenze tra Paesi e tra blocchi geopolitici, hanno dato ulteriori stimoli alla *LawMacro*.

Documenti:

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 26864 del 14 ottobre 2026
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 26978 del 14 ottobre 2026
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 26979 del 14 ottobre 2026
- Sentenza della Corte Costituzionale, n. 234 del 24 novembre 2022
- Sentenza della Corte Costituzionale, n. 162 del 24 settembre 2025
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 30994 del 4 dicembre 2024
- Corte di Cassazione e Corte Costituzionale: il diritto vivente quale fondamento del giudizio di legittimità costituzionale
- La Corte Costituzionale fissa i criteri del “diritto vivente”: non basta una singola sentenza per definirlo consolidato
- Nomofilachia e Corte Costituzionale
- La guerra delle due Corti
- Motore di ricerca delle Sentenza della Suprema Corte di Cassazione

Tab. 1 – I canali di pensionamento con "Quota" (prima della Legge di bilancio per il 2027)

Quota	Norma di Riferimento	Destinatari	Requisiti anagrafico-contributivi	Caratteristiche dell'Assegno	Finestre Temporali (Decorrenza)
Quota 100	D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. Legge n. 26/2019	Misure temporeanee per la generalità dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi	Età: ≥ 62 anni Anzianità contributiva : ≥ 38 anni Maturazione dei requisiti: entro il 31 dicembre 2021	Le regole di calcolo restano quelle in cui ricade il lavoratore (retributivo, misto, contributivo) Divieto di cumulo con redditi da lavoro, eccetto il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000€ lordi annui Il divieto di cumulo permane sino e non oltre il compimento dei requsiti per il pensionamento di vecchiaia Circolari INPS 11/2019 e 117/2019	Lavoratori privati: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti Lavoratori pubblici: 6 mesi dalla maturazione dei requisiti Le prime finestre sono fisse (per evitare effetto *stock*)
Quota 102	Legge 30 dicembre 2021, n. 234		Età: ≥ 64 anni Anzinità contributiva : ≥ 38 anni Maturazione dei requisiti: entro il 31 dicembre 2022		
Quota 103 (2023)	Legge 29 dicembre 2022, n. 197		Età: ≥ 62 anni Anzianità contributiva : ≥ 41 anni Maturazione dei requisiti: entro il 31 dicembre 2023	Le stesse caratteristiche di cui sopra (incluso il divieto di cumulo) con in più: Tetto massimo all'importo dell'assegno: non oltre 5 volte il Trattamento Minimo (TM) dell'INPS Il tetto vale sino al compimento dell'età utile al pensionamento di vecchiaia	
Quota 103 (2024-2025)	Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e Legge 30 dicembre 2024, n. 207		Età: ≥ 62 anni Anzianità contributiva : ≥ 41 anni Maturazione dei requisiti: entro il 31 dicembre 2025	Le stesse caratteristiche di cui sopra (incluso il divieto di cumulo) con in più: Ricalcolo contributivo integrale Tetto massimo all'importo dell'assegno fissato a 4 volte il TM dell'INPS	Lavoratori privati: 7 mesi dalla maturazione dei requisiti Lavoratori pubblici: 9 mesi dalla maturazione dei requisiti Le prime finestre sono fisse (per evitare effetto *stock*)
Quota 41 (Lavoratori precoci)	Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche	Misura strutturale riservata ai lavoratori precoci (almeno 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni) in categorie svantaggiate (disoccupati, *caregiver*, invalidi ≥74%, addetti a mansioni gravose/usuranti)	Età: indipendente da età anagrafica Anzianità contributiva: ≥ 41 anni, dal 2027 agganciata alle progressioni di vita attesa (tranne che per gli addetti a mansioni gravose/usuranti) Misura strutturale	Le regole di calcolo restano quelle in cui ricade il lavoratore (retributivo, misto). La misura non si applica ai lavoratori ricadenti interamente nelle regole contributive Pensione non cumulabile con redditi da lavoro fino alla maturazione dei più vicini requisiti utili per il pensionamento ordinario (di vecchiaia o con anticipata)	Per tutti i lavoratori: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la finestra viene gradualmente innalzata a 7 mesi dal 1° gennaio 2027 e a 9 mesi dal 1° gennaio 2028